

RINUNCIA ALL'EREDITÀ

La rinuncia all'eredità consiste in una dichiarazione solenne nella quale si manifesta inequivocabilmente la volontà di rifiutare l'eredità. Detta dichiarazione può essere resa o presso un notaio o presso il Tribunale territorialmente competente in base all'ultimo domicilio del defunto, entro dieci anni dalla morte del *de cuius* se non si è nel possesso dei beni del defunto o entro tre mesi se si è nel possesso dei beni.

La rinuncia all'eredità non può essere sottoposta ad una condizione o ad un termine, né può essere limitata solo ad una parte dell'eredità. La dichiarazione deve essere resa personalmente dalle parti interessate, in alternativa è possibile rilasciare ad un terzo procura speciale notarile.

Per la redazione dell'atto occorrono:

- certificato di morte del *de cuius*;
- fotocopia dei documenti validi di riconoscimento e del codice fiscale del defunto e del rinunciante (anche se minore/interdetto/inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno). NB la fotocopia del codice fiscale del defunto può essere sostituita dal certificato di attribuzione del codice fiscale che rilascia l'Agenzia delle Entrate;
- stato di famiglia storico dei *de cuius*. Nel caso in cui i rinunciatarî siano nipoti occorre anche lo stato di famiglia del nipote oppure un certificato di nascita attestante la paternità e la maternità del nipote. Si precisa che se il proprio genitore ha rinunciato occorre produrre anche copia conforme della rinuncia del proprio genitore.
- copia conforme del testamento (qualora esista);
- 1 marca da bollo da € 16,00;
- versamento per la registrazione di € 200,00 mediante F24 da effettuarsi solo dopo la redazione dell'atto (200 euro per atto, non per singolo rinunciante). Riceverete istruzioni dopo la redazione dell'atto.

Se il rinunciante è minore/interdetto/inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno è necessaria una copia conforme dell'istanza e dell'autorizzazione del Giudice Tutelare con visto del PM. Nel caso di minorenni si devono presentare entrambi i genitori in loro rappresentanza, previo provvedimento di autorizzazione del Giudice Tutelare in copia autentica.

Se il rinunciante ha più di 80 anni occorre un certificato medico che ne attesti la capacità di intendere e volere.

NB: le fotocopie dei documenti richiesti per la redazione dell'atto devono essere portati dalle parti, non possono essere fatte da questa cancelleria né stampate da pec/email.

PER FISSARE UN APPUNTAMENTO OCCORRE MANDARE UNA PEC O UNA EMAIL AI SEGUENTI INDIRIZZI, SPECIFICANDO IL NUMERO ESATTO DEI RINUNCIANTI:

PEC volgiurisdizione.tribunale.foggia@giustiziacert.it

PEO volontaria.tribunale.foggia@giustizia.it

